

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMU E DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020**

I sottoscritti Dr. Francesco Scrofani, dirigente del Settore IX “Risorse Tributarie” e dott.ssa Concetta Criscione funzionario responsabile dell'IMU, sottopongono al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione predisposta su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Dpr 62/2013.

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- i commi da 748 a 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevedono le aliquote applicabili relativamente alla nuova IMU e in particolare quelle applicabili a:
  - . abitazione principale;
  - . fabbricati rurali ad uso strumentali;
  - . fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
  - . terreni agricoli;
  - . immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
  - . immobili diversi dall'abitazione principale.
- gli stessi commi 748, 752, 753 e 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevedono esplicitamente che le aliquote per abitazione principale, terreni agricoli, immobili produttivi e altri immobili debbano essere decise con deliberazione del Consiglio Comunale, individuando, conseguentemente, una competenza generale del Consiglio Comunale in materia di aliquote;

**VISTI:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

**VISTO** l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**VISTO** l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come testualmente riportato *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

*successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

**VISTO** l'art. 107 comma 2 del Decreto-legge del 17/03/2020 n. 18, come modificato dall'art. 106 comma 3 bis inserito nel corso della conversione in legge del DL 34/2020, che ha previsto un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;

**TENUTO CONTO** che a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 138 del DL 34/2020 delle scadenze speciali già previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della legge 147/2013) e all'IMU (30 giugno, comma 779 della legge 160/2019), i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e delle misure del prelievo, già uniformati al 31 luglio, sono ulteriormente prorogati al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione; come di seguito riportato: *“Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*

**VISTO** l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., in base al quale le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**TENUTO CONTO** della facoltà regolamentare che il comma 777 dell'art. 1 della legge 160/2019 attribuisce ai Comuni nell'ambito delle fattispecie di cui alle lett. a, b, c, d ed e del medesimo articolo;

**DATO ATTO** che in virtù del potere regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il Comune di Ragusa, nell'ambito delle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 160/2019, ha inteso disciplinare specificamente i seguenti aspetti del nuovo regolamento IMU:

- stabilire differimenti del termine di versamento per situazioni particolari (art. 20 del regolamento) ai sensi della lett. b) del comma 777 dell'art. 1 della legge 160/2019;

- determinare, con approvazione della Giunta Municipale, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso (art. 8 del regolamento) ai sensi della lett. d) del comma 777 dell'art. 1 della legge 160/2019;
- stabilire l'esenzione per gli immobili dato in comodato (art. 13 del regolamento) ai sensi della lett. e) del comma 777 dell'art. 1 della legge 160/2019;
- disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ai fini della riduzione della base imponibile del 50 per cento (art. 10 del regolamento) ai sensi della lett. b) del comma 747 dell'art. 1 della legge 160/2019;
- prevedere l'assimilazione ad abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 6 comma 1 lett. F del regolamento) ai sensi del punto 6 della lett. c) del comma 740 dell'art. 1 della legge 160/2019;
- disciplinare la compensazione IMU (comma 4 dell'art. 28 del regolamento);
- disciplinare le fattispecie di ravvedimento (artt. 25 e 26 del regolamento);

**DATO ATTO** che occorre approvare le aliquote IMU per l'anno 2020 ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 160/2019 (nuova disciplina IMU);

**DATO ATTO** che è intendimento di questo Ente stabilire, per il solo periodo di imposta 2020, le seguenti riduzioni di aliquota, rispetto al carico fiscale IMU-TASI relativo all'anno 2019, per le categorie di seguito indicate:

- Immobili ad uso produttivo censiti nella cat. D: (ad eccezione di quelli censiti nelle categorie D/4 e D/5 nonché degli A/10 esenti): **aliquota 0,76%** per l'anno 2020 (anno 2019 IMU 0,76% e TASI 0,16%) riduzione fino al limite consentito dal comma 753 della legge 27/12/2019, n. 160 tenuto conto della quota riservata allo stato dello 0,76%;
- Immobili di cat. C diversi dalla pertinenza dell'abitazione principale: **aliquota 0,76%** per l'anno 2020 (anno 2019 IMU 0,8% e TASI 0,1%);
- Fattispecie "Tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie sopraindicate" di cui al punto p della tabella delle aliquote: **aliquota 0,9%** per l'anno 2020 (anno 2019 IMU 0,9% e

TASI 0,1%) sono ricompresi tutti gli immobili di categoria A ad esclusione delle categoria catastali A/1, A/8 e A/9;

- Esclusione degli immobili appartenenti alla categoria catastale A/7 dalla fattispecie di cui al punto e della tabella delle aliquote (i medesimi immobili diversi dall'abitazione principale rientrano nella categoria "residuale" di cui di cui al punto p della tabella delle aliquote);

**RITENUTO** che le predette riduzione di aliquote IMU, con effetto per il solo anno 2020, sono dettate dal perdurare dell'attuale situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e che giustifica, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, di intervenire a sostegno sia dei soggetti esercenti attività economiche e sia dei privati cittadini;

**DATO ATTO** che è intendimento di questo Ente perseguire il pieno utilizzo delle risorse via assegnate a compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono la riduzione di tributi locali;

**DATO ATTO** che è intendimento di questo Ente:

- disporre delle risorse di cui all'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 "Fondo perequativo degli enti locali";
- disporre delle risorse di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 conv. con mod. dalla legge 17/7/2020, n. 77 "Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali" come da ultimo incrementate dall'art. 39 del decreto legge n. 104 del 14/8/2020;

**RITENUTO** che gli oneri finanziari connessi riduzione delle aliquote IMU, stimati in € 3.489.251,00, possano trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali, previste dalle attuali disposizioni normative sopra richiamate e dagli ulteriori interventi normativi che saranno adottati a livello nazionale e regionale al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19, così distinti:

- € 2.017.055,54 (operatori economici) risorse di cui all'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 "Fondo perequativo degli enti locali";
- € 1.472.195,46 (soggetti privati) risorse di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 conv. con mod. dalla legge 17/7/2020, n. 77 "Fondo per l'esercizio delle

funzioni degli enti locali” come da ultimo incrementate dall’art. 39 del decreto legge n. 104 del 14/8/2020;

**DATO ATTO** che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come da modificato dall’art. 1 della legge del 27/12/2019 n. 160 stabilisce:

*COMMA 15. “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*

*COMMA 15-bis. “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”;*

**RITENUTO necessario:**

- **approvare** il nuovo regolamento IMU, a decorrere dall'anno 2020, sulla base della nuova disciplina contenuta nella legge n. 160 del 27 dicembre 2020;
- **approvare le aliquote IMU**, a decorrere dall'anno 2020, tenendo conto delle disposizioni contenute nelle disposizioni di cui alla legge n. 160 del 27 dicembre;

**VISTO** l’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991.

**D E L I B E R A**

1. di proporre al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione;
2. di approvare il **prospetto “A” relativo alle aliquote IMU - anno 2020** che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il *“Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)”*, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il regolamento comunale e le aliquote IMU hanno effetto, ai sensi del comma 779, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 1° gennaio dell'anno 2020;
5. disporre delle risorse di cui all'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 “Fondo perequativo degli enti locali”;
6. disporre delle risorse di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 conv. con mod. dalla legge 17/7/2020, n. 77 “Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali” come da ultimo incrementate dall'art. 39 del decreto legge n. 104 del 14/8/2020;
7. dare atto che gli oneri finanziari connessi riduzione delle aliquote IMU, stimati in € 3.489.251,00, possano trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali, previste dalle attuali disposizioni normative sopra richiamate e dagli ulteriori interventi normativi che saranno adottati a livello nazionale e regionale al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19, così distinti:
  - € 2.017.055,54 (operatori economici) risorse di cui all'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 “Fondo perequativo degli enti locali”;
  - € 1.472.195,46 (soggetti privati) risorse di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 conv. con mod. dalla legge 17/7/2020, n. 77 “Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali” come da ultimo incrementate dall'art. 39 del decreto legge n. 104 del 14/8/2020;;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
9. **dare atto che lo Stato Italiano ha già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del «regime di aiuti» contenuto nel DL 34/2020, offrendo una copertura**

**normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi. Il dipartimento per le Politiche Europee presso la presidenza del Consiglio dei ministri ha già adempiuto in data 20 maggio 2020 all'obbligo di preventiva notificazione alla Commissione europea del quadro di aiuti introdotto con il DI 34/2020. In data 21 maggio 2020, con decisione «State Aid SA.57021» la Commissione europea ha riconosciuto la compatibilità del regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel DI 34/2020. Questo regime quadro è stato registrato in data 8 giugno 2020 dal citato dipartimento nel Rna con «codice di aiuti Rna – Car» n.13008 quale «regime di aiuti» ai sensi dell'articolo 8 del Dm 115/2017;**

**10. dare atto che resta in vigore il regolamento della IUC approvato con delibera del C.C. n. 53 del 22/7/2014 e da ultimo modificato con delibera del C.C. n. 80 del 9/12/2019 relativamente alle norme contenute al Capo I, al Capo IV e agli allegati in quanto non abrogati dall'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019;**

**11. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della l.r. immediatamente eseguibile, considerando l'approssimarsi della scadenza del 31/07/2020 come data ultima per l'approvazione del regolamento e delle aliquote imu per l'anno 2020.**